

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
RG n. 8854/2017

N° _____
Reg. Sent. Lav.

Cron. _____

N° _____ Reg. Gen. Lav.

F.A. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°8854/2017 R.G.L., promossa

D A

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv.to
LA CAVA VINCENZO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
sito in **VIA CESARE BATTISTI, 108 a MESSINA.**

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dal proprio funzionario, dott. ANELLO MARCO ed elettivamente domiciliati presso l'**AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO.**

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PISA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.

- resistente -

All'udienza del 27/09/2019 ha pronunciato

SENTENZA

mediante lettura di quanto segue

DISPOSITIVO

In parziale accoglimento del ricorso, condanna il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad attribuire alla ricorrente in relazione alla procedura di mobilità 2017/18 il punteggio spettante per l'insegnamento pre-ruolo espletato presso

Addi _____
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.

Per _____

Il Cancelliere

Firmato da: MARTINO DANIELE Martini D. n. 27/09/2017

studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi debba essere parificata a fini giuridici ed economici a quella prestata nelle scuole statali (Cass. Sent. 16623/12).

Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Alla luce di tali considerazioni, visto che deve ritenersi incontestato, oltre che documentalmente provato (all. 4) l'espletamento da parte della ricorrente di servizio pre-ruolo, presso la scuola dell'infanzia paritaria dell'I.P.A.B. Opera Pia Collegio di Cinisi, dall'a.s. 2004/2005 all'a.s.2014/2015 per un totale di 11 anni, va acclarato il suo diritto al riconoscimento, ai fini della mobilità 2017/2018, di un punteggio aggiuntivo nella medesima misura in cui esso sarebbe stato riconosciuto ove prestato presso scuole statali.

Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui al dispositivo.

Sussistono giusti motivi, connessi alla sussistenza di difformi pronunce giurisprudenziali ed al parziale rigetto del ricorso, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Come in epigrafe

Così deciso in Palermo il 27/09/2019.

IL GIUDICE

Dante Martino